*30.10.2026*

**ORDINANZA N. 412/2026E**

**A25 direzione Pescara**
**Lavori tra lo svincolo di Pescina e Pratola Peligna**
**dal 30 ottobre al 6 novembre 2026 (dal km 115,800 al km 121,800)**

Il sottoscritto Ing. Davide Bergantin, Direttore Esercizio della Concessionaria Strada dei Parchi SpA (SdP)

**CONSIDERATO**

- che al fine di assicurare adeguati standard di sicurezza alla circolazione e all'infrastruttura autostradale si sono resi necessari lavori di manutenzione delle barriere di scurezza del Viadotto Cocullo sulla carreggiata est dell'autostrada A25 Torano - Pescara;
- che le suddette attività non sono terminate;
- che, in relazione alle valutazioni effettuate per contemperare le esigenze operative dei cantieri con la fluidità della circolazione autostradale, il competente Coordinatore del 3° Centro di Sicurezza Autostradale della Direzione Esercizio, ha evidenziato la necessità, per garantire la sicurezza dell'utenza autostradale e del personale adibito all'esecuzione dei lavori, di provvedere alle necessarie parzializzazioni delle carreggiate autostradali;

**VISTI**

- gli artt. 5 - 6 comma 4 e 6 - 21 - 39 e 41 del Nuovo Codice della Strada;
- gli artt. 77 e 81 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico degli schemi per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto 22.01.2019 "*Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attivita' lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare*";
- l'Ordinanza n. 289/2026E del 30.08.2026 con scadenza il 30.10.2026;

**ORDINA**

la proroga dell'Ordinanza n. 289/2026E del 30.08.2026 fino al 06 novembre 2026, prevedendo la parzializzazione della corsia di sorpasso tra la progr. km 115+800 e la progr. km 121+800 della carreggiata est (direzione Pescara) dell'autostrada A25 (tav. 17 del DM 10.07.2002 - "chiusura della corsia di sorpasso su carreggiata a due corsie").

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico con l'installazione della prescritta segnaletica ai sensi del N.C.d.S. D.Lgs.n. 285 del 30/04/1992 e del Regolamento di Attuazione di cui al D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i. e del Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 nonché delle relative circolari esplicative in materia.

I dispositivi segnaletici adottati per il segnalamento temporaneo della suddetta parzializzazione devono essere apposti e mantenuti costantemente in efficienza dall'Impresa TOTO Costruzioni Generali SpA che resta l'unica responsabile, sia in sede civile che penale, per eventuali danni arrecati a terzi e cose in dipendenza di difetti o inefficienza della segnaletica sollevando la Concessionaria Strada dei Parchi SpA da eventuali pretese o molestie anche giudiziarie.

STRADA DEI PARCHI SpA
Il Direttore Esercizio
*(Ing. Davide Bergantin)*